



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente e Relatore

GRAZIADEI CARLO, Giudice

ERLICHER DINO, Giudice

in data 29/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 333/2016 depositato il 07/12/2016

proposto da

Comune Di Terragnolo - 00267990224

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Provincia Trento - Piazza Dante N. 15 38100 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Catasto Trento - Via Gilli 4 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_3

Azienda Generale Servizi Municipali Di Verona S.p.a. - In Fo - 00215120239

elettivamente domiciliato presso Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona VR

Dolomiti Energia Holding S.p.a. - 01614640223

Difeso da

Difensore_2 Presso Società_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 Presso Società_1 - CF_Difensore_5
Difensore_6 Presso Società_1 - CF_Difensore_6

ed elettivamente domiciliato presso Email_4

Dolomiti Energia Holding S.p.a. - 01614640223

Difeso da

Difensore_2 Presso Società_1 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 Presso Società_1 - CF_Difensore_5
Difensore_6 Presso Società_1 - CF_Difensore_6

ed elettivamente domiciliato presso Email_4

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- VIS. CATASTALE CATASTO-RENDITA CATASTALE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c. introdotta fin dal 2009, quella degli articoli 121 cpc e 46 d.a.c.p.c. a seguito delle novità introdotte dal D. L.vo 149/2022 dalla - c.d. "Riforma Cartabia" - e quella in fase di attuazione, ora avviata con il D.L.vo 220/23, riconoscono normativamente la possibilità di una concisa redazione della sentenza, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità.

Allo stato, dunque, va premesso che è bastevole che la sentenza contenga "...la concisa esposizione dello svolgimento del processo..." e "...la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto" perché l'elaborato possa superare la valutazione di sussistenza di una motivazione sufficiente. Più in particolare, considerato che delle problematiche afferenti la determinazione della rendita catastale degli immobili accatastati in cat. D, ed in particolare - tra le strutture definite "a destinazione speciale" - delle centrali idroelettriche si è già occupata questa Corte con pronunce plurime anche dimesse tra le stesse parti oggi in causa, si può pervenire ad una motivazione particolarmente succinta, senza che ciò possa essere considerato lesivo dei diritti delle parti o della sufficienza del presente lavoro.

Può essere dunque premesso, in fatto, che il presente procedimento viene formato su ricorso del Comune di Terragnolo avverso il documento "visura per soggetto" e per l'accertamento della ritenuta errata e comunque incongrua attribuzione delle rendite catastali, con conseguente loro correzione, per come

determinate dall'Ufficio del Catasto di Rovereto con riferimento alla Centrale idroelettrica di Luogo_1, ed in particolare agli immobili di essa rientranti in C.C. di Luogo_2.

Parte ricorrente chiamava in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, l'Ufficio Catasto della medesima, la concessionaria Dolomiti Energia spa e l'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona spa.

Premessi cenni in fatto e la descrizione dell'opera sottoposta a valutazione (che si sviluppa su cinque distinti territori comunali), affermava il Comune ricorrente che l'impugnata "visura" fosse illegittima perché emessa in assenza di contraddittorio con essa parte controinteressata (in quanto Comune destinatario del tributo da riscuotere) ed in più assegnandosi in tale "visura" una rendita, sia pur provvisoria, frutto di procedura di valutazione errata e comunque pervenuta a valutazione economica sottostimata.

Con altro motivo di ricorso parte ricorrente, ricordando come il valore catastale dei beni dei quali siti nel Luogo_2 fosse stato variato tre volte nel corso degli ultimi cinque anni, affermava che - in particolare - il valore dei c.d. "imbullonati" fossero stati sovrastimati, e che invece la rendita della parte immobiliare propriamente detta fosse stata ampiamente sottostimata. Lamentava infine che si fosse pervenuti alla determinazione del valore catastale del bene in argomento durante altro procedimento innanzi a questo stesso Giudice nel quale si stava discutendo - e determinando attraverso apposita perizia affidata dal Collegio - proprio del valore catastale di quel bene. Per di più l'Ufficio del Catasto procedeva con valutazione confliggente con quella sostenuta da esso stesso Ufficio in sede di contraddittorio interno alla discussione sulla perizia, ed in modo illogicamente difforme.

Concludeva parte ricorrente chiedendo l'annullamento e/o la disapplicazione in tutto o in parte dei documenti impugnati, e la nuova quantificazione della rendita catastale e/o la sua correzione /rideterminazione secondo i criteri e la metodologia vigente, anche con recupero delle imposte precedenti, oltre a rivalutazione ed interessi. Chiedeva il ristoro delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente l'Ufficio del Catasto "...riservandosi di presentare memorie e deduzioni", che poi in realtà mai avrebbe dimesso.

Si costituiva ritualmente Dolomiti Energia Holding spa (già Dolomiti Energia spa) che sosteneva in prima istanza l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Terragnolo in quanto lo stesso non era stato destinatario di alcun provvedimento. Sosteneva inoltre che il provvedimento "Visura per soggetto" costituisse atto ex se non impugnabile da alcuno.

Parte convenuta Dolomiti Energia Holding spa sosteneva altresì la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria.

Svolgeva poi ulteriori ed ampiamente articolati motivi sostenendo la legittimità delle rendite attribuite, a suo dire, nel rispetto della normativa vigente, come anche della Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 30.11.2012.

Con ulteriori argomenti - che potrebbero essere intesi come ricorso incidentale, ma che come tali non sono stati proposti e che non sono poi stati seguiti da conseguenziali richieste - affermava la sovrastima del valore catastale attribuito all'immobile, in particolare per quanto riguardava la stima dei terreni.

Concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con riferimento alla carenza di giurisdizione della Giustizia tributaria e comunque, in via subordinata, il rigetto dello stesso per erroneità di quanto in esso dedotto da Controparte circa la congruità della rendita attribuita all'impianto in contestazione. Chiedeva il ristoro delle spese di giudizio.

Non si costituiva la Provincia Autonoma di Trento.

Non si costituiva l'Azienda Generale Servizi Municipali di Verona spa.

Tutte le richieste - formulate da entrambe le parti - di riunione ad altri [similari o collegati] procedimenti venivano disattese. Venivano acquisite agli atti, per avvenuto deposito di parte, la CTU - avente ad oggetto la stessa centrale idroelettrica di Luogo_1 - dimessa in altro procedimento, e la sentenza emessa tra le stesse parti su analoga vicenda nel procedimento n. 8/2014, non impugnata e quindi passata in giudicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente affrontare, sia per esigenze giuridiche che logiche, la problematica relativa alla contestata carenza di giurisdizione del Giudice Tributario.

È sufficiente in questa sede richiamare la decisione della Corte di Cassazione dimessa in altra vicenda processuale che vedeva contrapposte le stesse parti di questo procedimento, e che quindi alle stesse è ben nota. Orbene con ordinanza n. 15202/15 del 10.3/21.7.2015 la Sprema Corte ha affermato la giurisdizione del Giudice tributario, ed un tanto è sufficiente richiamare in questa sede.

Parte ricorrente ha dunque correttamente impugnato innanzi a questo Giudice gli atti che costituiscono il presupposto della tassazione degli immobili di cui si discute.

I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perché riguardano l'unico argomento della corretta valutazione economica dei beni/immobili da assoggettare a tassazione.

Sulla valutazione questa Corte si è già espressa in altro procedimento nel quale - come noto - è stata assunta una complessa consulenza tecnica che è pervenuta a conclusioni dopo ampio confronto con tutte le parti interessate - e tra esse quelle costituite in questo processo - attribuendo un valore ai beni costituenti la Centrale di Luogo_1 ricadenti nel c.d. Luogo_2 trasfuso nella sentenza di questa Corte passata in giudicato per mancata impugnazione ad opera delle parti soccombenti.

Ritiene la Corte che quel giudizio debba essere considerato vincolante, senza necessità di ulteriori approfondimenti, anche per l'avvenuta acquiescenza ad esso da parte di tutti i soggetti che partecipavano a quel procedimento, e che oggi si contrappongono nel presente.

Si evidenzia al riguardo, per quanto occorrer possa, che questo Giudice ha ritenuto di condividere pienamente, proprio per l'accuratezza e correttezza dell'elaborato (reso all'esito di approfondito esame e di completa e reiterata interlocuzione con i consulenti delle parti in causa), le conclusioni cui è pervenuto il CTU facendo proprie quelle conclusioni e determinando di conseguenza il valore dei beni e quindi il tributo dovuto.

Nel merito, dunque, non possono che qui ribadirsi le generali conclusioni cui si è pervenuti con la sentenza emessa nel procedimento n. 7/2014 RGR - ben note alle parti - dalle quali, peraltro non si ritiene di discostarsi [anche] per la vincolatività di quel giudicato, che fa riferimento anche agli anni di imposta ai quali fa riferimento il presente procedimento.

È dunque qui sufficiente richiamare, in parte qua, quella motivazione, salvo aggiungere - in ragione delle domande, eccezioni e controdeduzioni qui versate in causa - che l'annullamento della "visura per soggetto" impugnata, che pur si provvede ad annullare in quanto incompatibile con la decisione che segue, resta di fatto assorbita dalla rideterminazione del valore catastale dei beni oggetto di giudizio.

In aderenza ed in conseguenza delle osservazioni che precedono, ed alla luce della relazione di consulenza tecnica acquisita, completata anche dalle "note integrative" datate "Firenze, 3 dicembre 2021" si può pervenire alla determinazione del valore dei beni.

Il valore catastale dei beni costituenti la centrale elettrica di Luogo_1 rientranti nel Luogo_2 assomma dunque a complessivi € 5.494.967,59.

Di conseguenza la rendita catastale ammonta ad € 109.899,35.

Non si può, in conclusione, che ribadire quanto già affermato nella richiamata sentenza dimessa tra le stesse parti in ordine alla determinazione del tributo dovuto ed alla sua esazione. Non si può, altresì, che far salve eventuali autonome considerazioni in punto sanzioni da irrogare. Si ritiene infatti che le parti abbiano legittimamente atteso la definizione della presente vicenda processuale per poter, per una parte pretendere il tributo e, per l'altra, corrisponderlo. Questa Corte non è a conoscenza, per non averlo le parti evidenziato in alcun modo, quale sia lo stato dell'esazione del tributo intervenuto medio tempore.

Si riporta integralmente il testo della citata sentenza nella parte in cui sono indicate le considerazioni in allora espresse sullo stesso punto.

“Competerà all'ufficio esattore calcolare l'imposta eventualmente non versata per ciascun anno di riferimento e, sull'importo eventualmente non corrisposto, l'entità delle sanzioni e degli interessi di legge. Si ritiene evidente che, attesa la rideterminazione qui operata dell'imposta dovuta, e la tempestività dei ricorsi che hanno portato alla presente decisione, per l'ente impositore la riscuotibilità del tributo dovuto decorrerà dal momento del passaggio in giudicato della presente decisione, e il periodo per il quale potrà essere chiesto il tributo [qui determinato] potrà essere fatto risalire al quinquennio antecedente alla notifica del primo atto di ricorso, che porta la data del 30.12.2012.

Vanno dunque accolte le domande formulate in ricorso e respinte le eccezioni di Dolomiti Energia spa.. Il pur costituito Ufficio del Catasto della Provincia autonoma di Trento non ha argomentato e non ha presentato conclusioni.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo in debito conto la ripetitività dei numerosi ricorsi presentati sull'argomento e la quasi totale assenza di fase istruttoria. Le predette spese di lite sono poste, in solido, a carico del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento e di Dolomiti Energia S.p.A..

Relativamente al rimborso, unitamente a diritti e spese, anche del contributo unificato versato da parte ricorrente, si ritiene opportuno precisare che la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 18529 del 10.7.2019 (confermativa dell'indirizzo già affermato con le sentenze n. 29679/17 e n. 23830/15), ha ribadito che “In tema di spese processuali, [...] la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese [...]”. A tale interpretazione questa Corte si attiene, ed in applicazione di essa dispone di conseguenza.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1. annulla il provvedimento “visura per soggetto” impugnato;
2. accerta e dichiara che il valore catastale dei beni tutti (immobili e terreni) costituenti l'impianto idroelettrico di Luogo_1 che insiste nel Comune amministrativo e catastale di Luogo_2 è pari a € € 5.494.967,59.
3. condanna Dolomiti Energia S.p.A., ed il Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del Comune di Terragnolo quantificate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge ed al contributo unificato versato.

Così deciso in Trento il 29 gennaio 2024